

REGOLAMENTO (CE) N. 180/2002 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,8
	204	75,7
	212	116,9
	999	93,1
0707 00 05	052	167,7
	220	230,6
	628	193,9
	999	197,4
0709 90 70	052	208,1
	204	125,6
	999	166,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,1
	204	53,4
	212	38,8
	220	46,9
	508	22,3
	624	41,5
	999	42,2
0805 20 10	204	91,5
	999	91,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	72,7
	204	82,9
	464	136,9
	600	97,2
	624	80,0
	999	93,9
	999	93,9
0805 50 10	052	48,2
	600	48,3
	999	48,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	106,7
	052	69,0
	060	32,2
	400	118,6
	404	86,8
	720	124,5
	999	89,6
	999	89,6
0808 20 50	388	144,5
	400	113,3
	528	114,9
	720	99,9
	999	118,2
	999	118,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».